

Perla Arianna Allegri (Università degli Studi di Torino)

L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SORVEGLIANZA ELETTRONICA ED I SUOI EFFETTI SULL'ESPANSIONE DEL CONTROLLO PENALE. UNO STUDIO DI CASO DELLE SEZIONI GIP E GUP DEI TRIBUNALI DI TORINO E REGGIO CALABRIA

1. Introduzione. – 2. La sorveglianza elettronica: una innovazione tra luci e ombre. – 3. Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: l'introduzione dell'art. 275-bis c.p.p. e la precoce compressione della sua operatività. – 4. Lo studio di caso – 5. I giudici per le indagini preliminari come attori del processo di criminalizzazione: procedure decisionali. – 5.1. Variabili endogene. – 5.2. Variabili esogene. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Questo saggio si propone di chiarire il ruolo assunto dall'introduzione della sorveglianza elettronica in Italia sul controllo penale e, nello specifico, sui numeri della carcerazione.

Con l'introduzione delle modifiche legislative del 2013, che hanno reso ordinario l'utilizzo del braccialetto elettronico, ci si è ben presto trovati di fronte alla non disponibilità dei dispositivi che ha portato le Corti a dover decidere come agire innanzi alla scelta tra custodia cautelare e arresti domiciliari.

Ho così cercato di descrivere l'impatto che hanno avuto le scelte dei giudici per le indagini preliminari (GIP) nell'applicazione della sorveglianza elettronica e gli effetti nella selezione dei fenomeni criminali all'esito della fase cautelare.

L'indagine si è focalizzata pertanto sui parametri valutativi, palesati nei processi decisionali e nelle pratiche, di cui i GIP si avvalgono nell'applicazione del braccialetto elettronico e dell'influenza che questi esercitano sui numeri della carcerazione.

Di fronte all'indisponibilità dei dispositivi sembrano essere state principalmente due le pratiche decisionali dei magistrati intervistati: da un lato, chi ha optato per la misura custodiale in carcere, disegnando esigenze cautelari più gravi di quelle realmente esistenti e dall'altro coloro che invece hanno deciso di utilizzare i domiciliari semplici tralasciando l'uso del nuovo strumento cautelare.

2. La sorveglianza elettronica: una innovazione tra luci e ombre

Negli ultimi anni, l'efficienza dei sistemi penali si è misurata in base al livello di sicurezza che essi sono stati in grado di garantire formalmente, anche

introducendo una serie di controlli meno invasivi rispetto all'uso della detenzione inframuraria ma comunque idonei nell'imposizione di barriere alla libertà di movimento di una certa tipologia di soggetti definita a rischio.

In questo quadro si inserisce la sorveglianza elettronica che ha offerto ai governi della tarda modernità una opportunità di *e-governance*, una versatile risorsa penale che si svincola dalla materialità tangibile del carcere ed introduce un elemento di virtualità e di "telepresenza" nella *supervision* del soggetto che vi è sottoposto.

Oltre a un potenziale strumento per ridurre la popolazione carceraria ed affrontare la questione del sovraffollamento, sembra che oggi il monitoraggio elettronico – nel contesto della detenzione preventiva – potrebbe servire anche ad altri scopi.

Uno degli obiettivi che è possibile riconoscergli è di tipo "etico-penale": l'applicazione del monitoraggio elettronico potrebbe prevenire una serie di effetti negativi della detenzione come il degrado dei legami familiari od il rischio di istituzionalizzazione.

Inoltre, può anche rispondere ad un scopo più strettamente "giuridico", tale da garantire la presunzione di innocenza, utilizzando la custodia cautelare solo in casi eccezionali.

Accanto a questi, si profila anche un obiettivo sociale che permette ai soggetti che indossano il braccialetto di evitare la marginalizzazione e le conseguenze stigmatizzanti del carcere, permettendo di coltivare i rapporti sociali e familiari.

Infine, essa ha anche uno scopo economico poiché si presume che l'uso estensivo del monitoraggio elettronico sia molto più conveniente rispetto alla carcerazione tradizionale, anche in base al gioco al ribasso che le società private effettuano per vincere le gare d'appalto (E. Maes, B. Mine, 2013).

Ulteriori studi (H. Graham, G. McIvor, 2015; A. Hucklesby *et al.*, 2016) hanno dimostrato che la sorveglianza elettronica dovrebbe essere utilizzata in parallelo ad altri programmi di riabilitazione per massimizzare le opportunità di reinserimento. Senza il supporto di programmi complementari, infatti, l'impatto del controllo elettronico potrebbe essere limitato alla sua durata, con modesti benefici e per di più a breve termine.

In altri termini, si contribuisce ai processi di desistenza – anche riducendo i legami delle persone con situazioni, persone, luoghi e reti associate al reato – soprattutto quando il monitoraggio elettronico riesce a facilitare il ri-collegamento con la famiglia e un'occupazione lavorativa (A. Hucklesby, 2008).

Allo stesso tempo, però, l'*"Electronic Monitoring"* muove invero da alcune condizioni come la presunzione del possesso di una casa, una linea telefonica e, soprattutto, richiede che il soggetto sottoposto alla misura sia disposto ad indossare il dispositivo e a cooperare con gli *officers* delegati alla gestione del

servizio, rivelandosi così una misura non applicabile ad alcune categorie di soggetti tra cui coloro privi di risorse economiche e sociali.

La sorveglianza elettronica s'innesta in quel filone delle *intermediate sanctions*, delle alternative all'incarcerazione che l'avvento dello stato penale e della carcerazione di massa ha portato con sé: l'aumento del numero di detenuti si è dunque accompagnato a un rilevante incremento delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, con il risultato di un'espansione complessiva del controllo penale sulla popolazione.

I cambiamenti nelle pratiche e nei discorsi penali hanno seguito un movimento che ha tracciato una traiettoria al di là delle società disciplinari verso quelle di controllo trovando nell'idea del Panopticon benthamiano un quadro metaforico all'interno del quale è possibile introdurre le tecnologie elettroniche.

Le forme di potere che erano proprie del sistema carcerario sono perciò in parte soppiantate da forme alternative dello stesso ed hanno la funzione di diffonderlo al di là delle mura della prigione, anche se per usare la metafora di Foucault (2005, 333) tutte le nuove misure si inseriscono in quell'"arcipelago carcerario" in cui non vi è nulla che sia in realtà veramente alternativo al sistema penitenziario. Tutte le nuove forme alternative sembrano più moltiplicazioni delle vecchie funzioni carcerarie ormai logore, a cui si cerca di dare una nuova vita in forma meno rigida, ma che permangono pur sempre come modelli iterativi della prigione, diffusivi e non destinati a rimpiazzarla.

Il monitoraggio elettronico integra, in tutto e per tutto, una forma di "*portable all-seeing*", in grado di aggiungere alla custodia preventiva o alla detenzione domiciliare la certezza di un controllo continuo, capace di segnalare ogni minima violazione.

La sorveglianza e il controllo costituiscono perciò gli unici elementi fondativi del monitoraggio elettronico (A. De Giorgi, 2003): "*a punishment in the community*" attraverso cui viene chiesto al soggetto che lo indossa di diventare "guardiano di se stesso" (B. Lavielle, 2010). L'Electronic Surveillance da un lato tende a cancellare gradualmente l'idea di un "luogo di pena" stesso, ma dall'altro induce nel soggetto uno stato cosciente di visibilità anche dall'interno delle mura domestiche e coincide con l'auto-contenimento in grado di assicurare il funzionamento automatico del potere.

L'utilizzo dell'*Electronic tagging* segna così il passaggio al custodialismo domestico, inteso come lo sfruttamento di un nuovo ambiente considerato globale – ai fini del controllo – e che rende possibile la gestione penale di soggetti mobili sul territorio, costituendo una nuova manifestazione di pena che investe sempre più il campo sociale, rivelando un doppio processo di "penalizzazione della società" e di "socializzazione della punizione" (J.C. Froment, 1996; 2006).

3. Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: l'introduzione dell'art. 275-bis c.p.p. e la precoce compressione della sua operatività

Gli Stati Uniti prima e i paesi anglosassoni poi hanno fatto da sfondo alla nascita del fenomeno della sorveglianza elettronica che ha fatto la prima comparsa nel nostro ordinamento sul finire degli anni Novanta con il decreto legge 341 del 2000.

L'introduzione dell'art. 275-bis del codice di procedura penale ha così permesso al giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, di prescrivere la modalità di controllo elettronico quando ne abbia preliminarmente accertato la disponibilità con la cooperazione della polizia giudiziaria che deve sincerarsi dell'esistenza di un domicilio, dell'accessibilità, dell'abitabilità e di un allaccio alla rete elettrica¹.

Nel corso del 2001, il Ministero dell'Interno, che aveva firmato una convenzione con la società Telecom S.p.A. per la fornitura dei braccialetti su tutto il territorio nazionale, è stato oggetto di varie critiche mosse a causa della suddetta intesa in ragione del fatto che il colosso delle telecomunicazioni si era aggiudicata la gestione del servizio senza gara d'appalto e che dei 400 dispositivi che il Ministero aveva noleggiato solo 11 erano stati utilizzati, a fronte di una spesa pubblica che aveva raggiunto i 110 milioni di euro.

Quantunque fossero perfettamente funzionanti ed operativi, infatti, permaneva un forte inutilizzo degli stessi e, a tentare di sanare questo divario tra la norma ed il reale impiego dei braccialetti, era intervenuta nel 2013 l'ex ministra Cancellieri che con il decreto svuota-carceri (D.L. n. 146 del 2013) aveva cercato di promuoverne l'utilizzo.

Fino al 2014, però, i dispositivi da 11 erano saliti soltanto a 55, su disposizione di alcuni uffici giudiziari che erano stati oggetto di sperimentazione².

Lo scarso successo della nuova sorveglianza elettronica va ricondotto da un lato a un forte preconcezzo da parte della magistratura italiana nei confronti dei dispositivi elettronici e, dall'altro, a una grave carenza di informazione sulla possibilità di applicarli.

¹ Allo stesso modo, è stato previsto all'art. 47-ter dell'Ordinamento penitenziario che le disposizioni dell'art. 275-bis c.p.p. trovino applicazione anche nel caso di esecuzione della detenzione domiciliare, rappresentando, secondo il volere legislativo, un'ulteriore possibilità alle misure alternative alla detenzione e non un'alternativa al carcere.

² Le prime quattro città che parteciparono alla sperimentazione furono Milano, Roma, Napoli e Catania in quanto città con un alto numero di soggetti in custodia cautelare, seguite poi, intorno al 2013, da Torino. Si segnala a riguardo la ricerca di Stefano Aprile (2003, 47-61) in cui l'autore esamina l'utilizzo dei 65 dispositivi e traccia le linee del bilancio di un anno di sperimentazione definendolo positivo dal punto di vista della funzionalità in termini di controllo, in quanto non sono state rilevate evasioni o ingiustificati allontanamenti.

Le critiche nei confronti di questo sottoutilizzo vennero mosse anche da parte del TAR del Lazio che aveva annullato³ l'accordo tra Ministero e Telecom, pur lasciando in vigore la convenzione fino al 2013, la quale poi venne riattivata fino al 31 dicembre 2018⁴ ed altresì dalla Corte dei Conti che aveva evidenziato i costi stratosferici di gestione del sistema, i quali raggiungevano gli oltre dieci milioni annui, rispetto alle poche decine di dispositivi applicati.

In seguito alla sentenza di condanna Torreggiani con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sanzionato il nostro Paese a causa del sovraffollamento strutturale che affliggeva le nostre carceri, l'Italia ha dovuto pertanto riportare il sistema all'interno di margini di legalità mettendo in atto un processo di decarcerizzazione che ha visto, tra le varie misure deflative, l'implementazione del braccialetto elettronico all'interno dell'ordinamento.

L'introduzione delle novelle legislative post sentenza ha evidentemente segnato *“un giro di vite al ricorso alla custodia in carcere, imponendo di riservare quest'ultima ad ipotesi estremamente limitate e favorendo, al contrario, altre e meno radicali forme di contrazione della libertà personale”* (P. Borrelli, 2015, 3).

Con la modifica all'articolo 275-bis ed in particolare con l'introduzione del controllo elettronico, si è cercato di contenere il raggio di operatività dello strumento cautelare (G. Spangher, 2015).

La grande portata riformatrice del decreto legge 146/2013 è consistita soprattutto nell'inversione dell'onere motivazionale, mentre in passato il giudice *“poteva disporre l'applicazione di mezzi tecnici di controllo solo nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario, la novella ha disposto che le procedure elettroniche di controllo sono sempre applicate dal giudice, salvo che queste siano ritenute non necessarie”* (A. Bassi, 2016, 128).

Nell'applicazione concreta, perciò, i braccialetti elettronici sono disposti dagli organi giudicanti nei casi in cui le esigenze cautelari possono essere soddisfatte unicamente con la misura degli arresti domiciliari completata dall'uso del rilevamento elettronico. La novella legislativa introdotta li erge pertanto a modalità custodiale per eccellenza: il giudice deve sempre applicare gli arresti domiciliari con le procedure di sorveglianza elettronica salvo non le ritenga necessarie.

³ Sent. TAR Lazio del 1° giugno 2012, n. 4997.

⁴ Bisogna dare atto che successivamente è stata esperita una gara d'appalto che ha dato come vincitrice la società Fastweb, insieme a Vitrociset. La commissione per la valutazione tecnico/economica ha affidato alle due società la fornitura, l'installazione e l'attivazione mensile di 1000 braccialetti, fino ad un surplus del 20% per un arco temporale di 27 mesi. La compagnia telefonica ha così spodestato Telecom che manteneva il controllo della gestione dei dispositivi dai primi anni del 2000.

Se è chiaro che l'applicazione ordinaria della sorveglianza *“può consentire (potenzialmente) di uscire stabilmente dall'emergenza carceraria”* (E. Petralla *et al.*, 2014, 159), di fronte all'indisponibilità materiale dei dispositivi elettronici – che si ricorda sono esclusivamente 2000 su tutto il territorio nazionale – si determina un sistema in perenne stato di saturazione che non è in grado di far fronte alle richieste degli organi giudicanti nazionali.

Occorre a questo punto chiarire cosa avviene nel momento in cui il giudice si trova di fronte all'indisponibilità dei dispositivi elettronici cercando di comprendere quali siano gli elementi giuridici ed extra-giuridici che sono in grado di influenzare le pratiche decisionali della magistratura.

4. Lo studio di caso

La ricerca è iniziata nel 2015 ed è proseguita fino alla fine del 2017, periodo nel quale si è proceduto ad esaminare l'implementazione e lo stato dell'arte della sorveglianza elettronica all'interno dell'ordinamento italiano, nell'ottica di analizzare l'impatto che essa ha avuto sul controllo penale e sull'incidenza sperimentata sui numeri della carcerazione.

Lo studio è stato condotto attraverso l'utilizzo di differenti strumenti d'indagine, prettamente qualitativi, quali:

- a) analisi delle motivazioni delle ordinanze raccolte principalmente presso le sezioni dei giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria, applicative e reietive degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico;
- b) conduzione di interviste semi-strutturate ad un campione di magistrati afferenti ai Tribunali di Torino e di Reggio Calabria e ad alcuni testimoni privilegiati.

La scelta si è orientata sul Tribunale subalpino e su quello reggino per due ordini di ragioni fondamentali: principalmente perché, entrambi, tribunali di medio-grandi dimensioni facenti capo a due città capoluogo di provincia – quantunque i flussi torinesi risultino superiori a quelli reggini – e secondariamente, perché due città caratterizzate da una diversa fenomenologia criminale. Una contraddistinta dalla presenza di reati considerabili bagatellari e con un'alta percentuale di imputati stranieri e l'altra da reati di tipo associativo e di criminalità organizzata.

È stata inoltre analizzata una parte della documentazione interna agli uffici dei Tribunali: nello specifico, sono state esaminate le circolari interne e le comunicazioni intercorse fra magistrati in materia di richiesta e gestione del braccialetto elettronico.

A questi elementi si aggiungono i pochi dati statistici alle fine ottenuti dal Ministero dell'Interno e dal Centro di documentazione del Ministero della Giustizia.

La scelta dei magistrati da intervistare ha tenuto conto delle indicazioni dei Presidenti di sezione secondo un criterio di conoscenza ed esperienza dei singoli magistrati sulla materia oggetto di indagine, coinvolgendo giudici pertanto in grado di effettuare una disamina della nuova misura cautelare con dispositivo elettronico e con una pregressa esperienza sul tema.

Oltre a queste, sono stati intervistati tre testimoni privilegiati che hanno giocato un ruolo attivo nell'evoluzione e nella gestione della sorveglianza elettronica nell'ordinamento italiano: nello specifico, un funzionario di Telecom incaricato della gestione del servizio di controllo elettronico ed un giudice della Corte di Cassazione che, in passato, è stato uno dei più grandi sostenitori della misura elettronica nonché redattore delle linee-guida di utilizzo del braccialetto ed un rappresentante dell'Unione Camere Penali, associazione di penalisti a cui aderiscono 8000 avvocati e che da tempo si è occupata, nell'ambito dell'Osservatorio Carceri delle Camere Penali, della questione dei dispositivi.

5. I giudici per le indagini preliminari come attori del processo di criminalizzazione: procedure decisionali

Studiare le pratiche *intra* e *inter* organizzative delle sezioni GIP-GUP dei Tribunali, è parso da subito fondamentale per analizzare come operano le elaborazioni sulle caratteristiche del reato e del reo e come vengono utilizzati gli strumenti normativi a loro disposizione per creare espedienti utili allo svolgimento dei compiti istituzionali loro affidati (D. Sudnow, 1983). Come è noto, da anni si assiste ad una diffusa sproporzione tra carichi di lavoro e capacità di smaltimento degli stessi da parte della magistratura.

Dall'approccio organizzativistico delle culture giuridiche che caratterizzano l'operato dei giudici e dall'interazione fra gli operatori processuali – procuratori, difensori e giudici – ha origine la costruzione della figura del soggetto imputato, che si concretizza – nel caso della ricerca – nel documento dell'ordinanza con cui si applica la custodia cautelare o gli arresti domiciliari (eventualmente con il braccialetto elettronico).

Alcuni dei magistrati intervistati appartengono a quella categoria di giudici che poco crede nella sorveglianza elettronica e che non la vive come una modalità operativa degli arresti domiciliari quanto più come una ulteriore misura, una terza via rispetto alla custodia cautelare e alla misura cautelare semplice che reputano «*stupidamente afflittiva*» (Int. n. 10 – Tribunale di Torino).

Altri dissentono finanche sugli aspetti deflattivi della nuova misura di sorveglianza elettronica ed affermano:

Personalmente non lo ritengo uno strumento che possa portare ad una deflazione della popolazione carceraria. È solo una forma di sicurezza nell'immaginario – diciamo popolare (...) nel momento delle nostre scelte se decidiamo che è adeguata la misura degli arresti domiciliari, almeno, io preferisco dare i domiciliari semplici, senza braccialetto (Int. n. 3 – Tribunale di Reggio Calabria).

Ed è per questo che essi utilizzano strategie che tendono a sfavorire imputati deboli, ridisegnando esigenze cautelari gravissime, utilizzando spropositatamente la misura carceraria al fine di perseguire l'obiettivo di veder fallire la sorveglianza elettronica.

Dalle interviste ai magistrati emergono rappresentazioni concordi non soltanto relative ai tipi di reato più ricorrenti di cui siano autori soggetti cittadini stranieri, ma anche attinenti alle caratteristiche sociali degli imputati.

Il linguaggio inquisitorio che utilizzano alcuni dei GIP discende anche dal passato professionale, che alcuni di loro hanno avuto, legato alla magistratura inquirente.

Nelle ordinanze vengono spesso utilizzati termini come “presumibile” effetto monitorio, condotte “indicative”, “propensione” a trasgredire, fatti con “elevata probabilità di essere ripetuti”, locuzioni tutte caratterizzate dal *Leitmotiv* dell'incertezza: sembrano infatti rappresentare valutazioni preventive e prognostiche, sottese alla giustificazione di fondo per l'applicazione di una misura più afflittiva, e appaiono in grado di distorcere la reale probabilità che un determinato fatto accada considerandolo come irrefutabile.

Al di là delle caratteristiche socio-anagrafiche e culturali che vengono utilizzate dai giudici per la definizione della fase cautelare, altri fattori, che possiamo considerare endogeni alla figura dell'imputato, incidono nelle pratiche decisionali di quest'ultimi: dalle interviste con la magistratura emerge nettamente un forte disincanto nei confronti della penuria di dispositivi che costringe ad assumere decisioni differenti da quelle che si prenderebbero in presenza di maggiori disponibilità materiali.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo entrambi questi tipi di fattori che orientano la selezione dei fenomeni criminali e le scelte sull'applicazione della sorveglianza elettronica.

È possibile infatti – senza pretesa di esaustività – stilare un elenco di variabili emerse durante le interviste, utilizzate dai giudici per la definizione della fase cautelare, e suddividerle in due categorie: un primo gruppo attiene alla persona dell'imputato, alle sue caratteristiche socio-anagrafiche, al reato commesso nonché alla storia criminale, che in questa sede chiameremo variabili endogene; un secondo gruppo è formato da variabili riconducibili a fattori esterni, non determinabili direttamente dal soggetto criminale, che afferiscono a questioni definibili come tecniche o economiche.

5.1. Variabili endogene

Dalle interviste condotte con i magistrati emergono delle rappresentazioni condivise dei tipi di reato che ricorrono più frequentemente e delle caratteristiche sociali degli autori.

Tra le variabili che afferiscono direttamente al crimine rilevano, in primo luogo, quelle connesse reato commesso e l'aver subito precedenti condanne penali.

È cosa ovvia che essi giochino un ruolo fondamentale nella scelta delle misure cautelari, stante il fatto che il pericolo di reiterazione del reato costituisce una delle condizioni – insieme con il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga del soggetto – che deve sussistere per l'applicazione delle misure cautelari.

Noi prevalentemente teniamo conto della tipologia di reato, non tanto delle caratteristiche del reo, quindi se la tipologia di reato ci porta a pensare che è necessario che questa persona si sganci da un certo tipo di contesto e allora riteniamo di poter fare una scelta di questo genere, no? (Int. n. 4 – Trib. Reggio Calabria).

Dalle interviste emerge una differenza di orientamenti tra i criteri utilizzati per l'applicazione del braccialetto elettronico inerenti la tipologia del reato commesso dal soggetto.

Il Tribunale reggino, invero, si caratterizza per reati collegati alla criminalità organizzata (estorsioni, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale) che danno origine ad una totale chiusura all'accesso agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.

Se tu continui a mantenere il tuo ruolo direttivo o semi-direttivo nel sodalizio, se tu utilizzi i tuoi luoghi a disposizione, i tuoi domicili, per fare le riunioni del sodalizio, farti portare i proventi delle estorsioni o altro, cioè il braccialetto non ha senso! Non sovrintende perché tu le esigenze cautelari le hai perché non sono garantite da quel sistema. (...) Ecco perché io ritengo questa misura, in questi territori e per questa tipologia di reati assolutamente inutile (Int. n. 3 – Trib. di Reggio Calabria).

Stante la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere per coloro che abbiano commesso reati rientranti nella sfera d'applicazione dell'art 416-bis c.p., i giudici adoperano modelli decisionali differenti in base al grado di affiliazione dell'imputato: uno più permissivo nei confronti dei soggetti che non ricoprono cariche importanti all'interno dell'organigramma 'ndranghetista, un altro di ferma chiusura per i capi clan.

A conferma di ciò, è interessante osservare le aperture che emergono so-

prattutto nei confronti dei giovani che si sono avvicinati al sodalizio criminale e sono implicati per favoreggiamento o concorso esterno:

Io però mi sento di dare una possibilità agli avvicinati, soprattutto se sono giovani perché vengono tirati dentro come affiliati per saggiare la loro affidabilità. I domiciliari, magari più ristretti visto l'utilizzo del braccialetto, servono anche ad allontanarli per un certo periodo di tempo e la cosca impara a farne a meno. So che non è sufficiente, ma se non investiamo sulla classe giovane, su chi dobbiamo investire? (Int. n. 1 – Trib. di Reggio Calabria).

Se da un lato i GIP del Tribunale di Reggio Calabria tengono prevalentemente conto della tipologia del reato e non tanto delle caratteristiche del reo, i giudici torinesi valutano più frequentemente non solo le caratteristiche del reo ma anche il suo grado di affidabilità.

Anche il braccialetto elettronico nasce per quella esigenza cardine e originaria dello svuotamento delle carceri. Io lo escludo sempre nei casi di 'ndrangheta, ma anche per il concorso esterno, però ci sono comunque tutta una serie di reati meno gravi, che so, il ladro seriale, il rapinatore, voglio dire, questi sono i reati, abbiamo gli stranieri, cioè soggetti che sono gli ultimi anelli di una catena, però io l'ho concesso anche ai recidivi, se proprio non ci sono gravi esigenze di cautela. (...) Potremmo veramente fare un grande lavoro, potremmo usare diversamente le persone che noi coercizziamo, dando il senso di una riabilitazione già nella prima fase. Invece non succede mai (Int. n. 1 – Trib. di Reggio Calabria).

Secondo alcuni magistrati, gli arresti domiciliari con misura elettronica sono peraltro incompatibili con reati come lo *stalking* stante l'assenza di un sufficiente numero di dispositivi con il tracciamento GPS.

Il *modus operandi* dei giudici ha condotto ad esiti differenti: la discrezionalità degli stessi nella selezione dei soggetti potenziali fruitori del braccialetto è poi declinata – nella pratica – in un processo che stigmatizza il delinquente recidivo, o che non può vantare reti familiari o amicali.

I giudici operano un processo di prognosi, una sorta di ricostruzione della identità sociale del condannato, la cui affidabilità futura costituisce l'elemento determinante per la concessione della misura:

Dobbiamo fare una valutazione autogestoria, il braccialetto segnala solo la fuga e questo consente di elevare la soglia di controllo però l'affidamento di base è comunque della persona. Preferisco soggetti che hanno meno radicamento, chi non ha documenti o ha mostrato mobilità sospetta o ha già commesso qualche reato, non ce lo mando ai domiciliari (Int. testimone privilegiato).

L'essere recidivi, quantunque non costituisca una condizione preclusiva per

l'accesso alle misure, è considerata, secondo la concezione di Sudnow (1983), un'automatica esclusione di innocenza.

Il rischio di recidivanza, collegato alle condotte che si mostrano poco collaborative, costituisce la combinazione ideale di condizioni che porterà il soggetto a varcare le soglie dell'istituzione penitenziaria e a permanerci in ragione del fatto che i giudici per le indagini preliminari valutano i domiciliari semplici come deficitari in termini di idoneità ed adeguatezza in concreto.

Un'altra variabile che condiziona l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico riguarda la possibilità di accedere ad una soluzione abitativa propria o di soggetti familiari o amicali in grado di accogliere l'imputato; da sempre gli arresti domiciliari sono stati criticati a causa della loro natura discriminatoria, per la mancata possibilità di accesso alla stessa da parte di soggetti in stato di povertà socio-economica.

Dalle interviste affiora come, soprattutto al Nord dove molti sono gli imputati stranieri, i giudici dispongano più frequentemente la misura cautelare custodiale anziché gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico:

Con gli stranieri sai già che non hanno una casa o qualcuno che li ospiti, i difensori gli trovano un domicilio, ma è sempre fittizio, per cui poi sei sempre costretto a utilizzare la custodia cautelare (Int. n. 8 – Trib. di Torino).

Dalle interviste condotte con i magistrati reggini emerge invece che le reti sociali esistono e sono consistenti, a tal punto da essere controindicate per l'interruzione dei sodalizi e delle associazioni criminali.

Due variabili opposte che però convergono nella medesima soluzione, ovvero, la predisposizione della custodia carceraria.

Tra le variabili che afferiscono direttamente al crimine rilevano, poi, quelle connesse alla provenienza geografica. I soggetti stranieri extracomunitari sono i '*detenuti-nessuno*' (L. Berzano, F. Prina, 1995) ovvero coloro a cui mancano non solo le risorse *personali*, ma anche quelle *sociali* concernenti reti di sostegno e solidarietà sul territorio.

Come emerge dai dati raccolti, gran parte dei soggetti che non hanno avuto modo di fruire degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico coincide con quei soggetti che si trovano in "situazioni di partenza di disagio sociale [che sviluppano, *nda*] tale disagio per la mancanza o insufficienza di un significativo intervento sullo stesso" (A. Margara, 2005, 37).

Accade spesso, perciò, che sia il pericolo di fuga che il rischio di reiterazione del reato vengano valutate dai magistrati sulla base di due condizioni principali: la presenza di un domicilio certo, o quantomeno una dimora, e la situazione occupazionale al momento dell'arresto che richiedono di essere provate da una documentazione o da certe garanzie, come lettere di disponi-

bilità ad ospitare il soggetto imputato, il più delle volte difficili da ottenere in particolare per gli stranieri.

Da tutte le interviste emerge, inoltre, l'utilizzo di termini immigrati/clandestini/irregolari (V. Ferraris, 2012) come sinonimi, utilizzati ugualmente per dare atto di una condizione – quella dell'essere cittadini di Paesi terzi – che, inesorabilmente, assume una connotazione negativa.

Lo *status* di straniero coincide nella maggior parte dei casi con una prognosi di colpevolezza che inevitabilmente incide tanto nell'applicazione quanto nel mantenimento delle misure cautelari personali e, nello specifico, nella misura cautelare per eccellenza: il carcere.

Dalle motivazioni delle ordinanze emerge come i giudici, spesso, soprassedano sulla gravità del reato e prestino particolare attenzione alla condizione di straniero; paradigmatiche a riguardo appaiono due ordinanze emesse dal Tribunale sabaudo, pressoché identiche dal punto di vista strutturale e motivazionale se non fosse che trovandosi al cospetto di due reati contro il patrimonio identici, ma di fronte ad un soggetto italiano incensurato ed uno straniero anch'egli incensurato, optano per gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il primo e per la custodia cautelare in carcere per il secondo, in virtù di una prognosi che dà per scontata la reiterazione del reato o la fuga del soggetto non cittadino.

Tra le motivazioni a sostegno dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari semplici ritroviamo quella contenuta in un'ordinanza di un GIP torinese in un caso di rapina in concorso tra più persone, tutte e tre con numerosi precedenti specifici, che riporta la locuzione

stante l'indisponibilità del braccialetto elettronico, valutata la propensione collaborativa e la disponibilità di un alloggio custodiale non è necessario il braccialetto elettronico perché non trattasi di reato violento, né si presume una irrefrenabile recidiva (...) (ordinanza n. 38).

Nel caso specifico, quantunque la prognosi di cui si è parlato precedentemente sembrerebbe rivelarsi infausta, a causa del rischio di recidivismo dei soggetti – per di più stranieri – il giudice trovandosi di fronte ad una soluzione abitativa offerta dalla rete familiare decide di concedere gli arresti domiciliari semplici senza l'aggravio del dispositivo elettronico.

Un ruolo fondamentale nell'applicazione delle misure cautelari è giocato dallo stereotipo dell'immigrato illegale, socialmente marginale, privo di occupazione e di relazioni sul territorio (*cfr.* F. Quassoli, 1999, 2002; nello stesso senso, G. Mosconi, D. Padovan, 2005, 96-7). In questa fase i giudici dovrebbero applicare categorie giuridiche considerate astratte valutando la personalità dell'imputato. Come emerge da questa intervista con un magistrato del Tribunale torinese:

Capisce che se faccio udienza con imputati rom, e io come faccio a dargli gli arresti domiciliari? Ma con gli stranieri in generale è pressoché impossibile, non puoi prescindere mai dalla misura custodiale (Int. n. 7 – Trib. di Torino).

I GIP, dopo aver valutato la sussistenza di documenti comprovanti l'esistenza di un permesso di soggiorno, da cui discende poi la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, o di documenti attestanti la possibilità di trovare una soluzione abitativa presso i familiari, i conoscenti, o le comunità presenti sul territorio, orientano l'esito delle loro ordinanze.

Le pronunce dei giudici diventano di controllo verso aree di popolazione gestite sul mero calcolo probabilistico della loro pericolosità (M. Pavarini, 2013), soggetti le cui situazioni socio-economiche vengono viste come una connaturale trasgressione di legge.

Il sistema penale diventa strumento di governo di una marginalità⁵ urbana (A. De Giorgi, 2002) in cui dinnanzi a fattispecie criminali simili si giunge ad esiti diversi giustificati dall'influenza del pregiudizio razziale o sociale nei confronti delle fasce più deboli della popolazione.

5.2. Variabili esogene

Ai fini della concessione della misura cautelare elettronica rilevano alcuni fattori che non sono ricollegabili solo alla persona dell'imputato o alle sue caratteristiche socio-economiche, ma che attengono ad una sfera esterna alla dimensione del soggetto.

Le variabili esogene riguardano fattori economici, materiali, burocratici, frutto di scelte legislative, che si frappongono alla concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e che, in alcuni casi, hanno l'effetto perverso di orientare la decisione dei magistrati in chiave così restrittiva tale da non permettere nemmeno di applicare i domiciliari semplici, come veniva effettuato prima dell'ingresso dell'*Electronic Monitoring* nel nostro ordinamento.

Tra questi la questione della copertura di rete che non permette ai dispositivi di funzionare correttamente e ai giudici di concederli:

I problemi più grossi sono di tipo logistico-organizzativo nel senso che il braccialetto elettronico soggiace alla disponibilità che noi chiediamo alla polizia giudiziaria. In gran parte del territorio della provincia di Torino non c'è copertura Telecom e quindi la polizia giudiziaria, sulla base di una verifica preliminare che fa dopo che il giudice dispone

⁵ Per un'analisi approfondita del concetto di uomini marginali si rimanda alle opere di William Thomas e Robert Park.

la misura, comunica che non c'è copertura di rete e quindi non è possibile applicare il braccialetto. (...) Il magistrato chiede alla polizia della disponibilità dei dispositivi e la stessa dà un rimando sia da un punto di vista materiale e quindi di disponibilità sia da un punto di vista di disponibilità tecnologica (Int. n. 9 – Trib. di Torino).

Appare chiaro che lasciare che questioni così prettamente tecniche incidano radicalmente sulla concessione delle misure cautelari rischia di indirizzare il processo decisionale verso una visione più carcerocentrica, incapace di pensare a soluzioni alternative in quanto più difficoltose – dal punto di vista tecnico-burocratico – da applicare, generando così inevitabili sperequazioni rappresentanti la risposta elaborata dal diritto vivente, distante – e a volte persino opposta – al diritto positivo (E. Valentini, 2016).

Stante l'incontrovertibile efficacia del *sentencing* nell'esperire strategie di *crime control*, va sottolineato però come il processo decisionale dei giudici sia orientato non solo dalla legge ma anche da quella che i sociologi dell'economia definiscono *embeddedness*⁶, ossia dall'inglobamento delle attività economiche nelle istituzioni sociali. L'influenza che le attività finanziarie giocano nei confronti delle istituzioni non economiche, come possono essere i tribunali, incide sui processi decisionali degli organi giudicanti.

Una riforma normativa che porta con sé i limiti della disponibilità materiale dei dispositivi e che incide sulla libertà dei soggetti che sono entrati nel sistema penale ingenera un effetto perverso. Dall'analisi delle ordinanze e delle interviste condotte, emerge nitida la tendenza della magistratura ad applicare il braccialetto esclusivamente in sostituzione alla misura cautelare del carcere e quasi mai come prima applicazione originaria.

La *ratio* di questo comportamento va ricercata non solo nelle esigenze cautelari o nella natura del crimine commesso, ma anche nell'indisponibilità materiale del dispositivo.

La mancanza di dispositivi è ancora più grave in fase di applicazione originaria della misura cautelare perché io so che se disponessi del braccialetto elettronico disporrei l'applicazione di una misura cautelare sostanzialmente inapplicabile nell'immediato. Direi c'è urgenza e per questo va applicata una misura cautelare, però questa non è immediatamente attuabile (Int. n. 4 – Trib. di Reggio di Calabria).

In alcuni casi addirittura i giudici affermano di operare in violazione di legge perché l'indisponibilità ha nella pratica delle ricadute gravose nei confronti dei soggetti. Alcuni hanno apertamente affermato che, nelle ordinanze in cui

⁶ La nuova sociologia economica che teorizza il concetto di *embeddedness* affonda le sue radici nelle opere di Karl Polanyi e Mark Granovetter.

dispongono il dispositivo elettronico, essi premettono comunque che in caso di diniego all'applicazione dello stesso da parte dell'imputato e in assenza di idoneità del luogo di detenzione domiciliare ovvero sino a quando non vi sia la disponibilità dello strumento elettronico, verrà mantenuta la custodia in carcere.

Un giudice del tribunale reggino afferma infatti

C'è da dire che secondo me noi operiamo in palese violazione di legge perché oggi la misura cautelare unica prevista dal legislatore è quella degli arresti domiciliari, alla quale bisogna fare ricorso qualora le esigenze cautelari siano così pressanti, ovviamente bisogna fare ricorso al braccialetto e giustificare le ragioni per le quali non è possibile concedere una misura che è gradata per legge con l'ausilio dello strumento. Noi lo abbiamo usato pochissimo (Int. n. 4 – Trib. di Reggio Calabria).

Parte della giurisprudenza di merito si è pronunciata affermando che in caso di indisponibilità può essere disposta la misura degli arresti domiciliari con il controllo elettronico disciplinato dall'art. 275-bis c.p.p. Nelle more della disponibilità elettronica la polizia giudiziaria provvederà con i controlli ordinari.

Nella pratica, però, i giudici operano delle vere e proprie contrazioni o estensioni delle esigenze cautelari sottese al caso di specie al fine di orientare la decisione verso la custodia cautelare o verso i domiciliari semplici:

È un flop questo sistema! Se funzionasse in maniera efficace e ce ne fosse una disponibilità adeguata uno qualche volta lo darebbe anche, ma sempre e solo in sostituzione di custodia. Anche perché come fai a fidarti prima? (...) La partita per noi si gioca tra carcere o domiciliari, ma semplici. Alla fine usiamo poi la formuletta di stile in chiusura con cui motiviamo la non necessità del dispositivo (Int. n. 8 – Trib. di Torino).

Un numero così contenuto di mezzi di controllo elettronici è pertanto fortemente sottostimato e non sufficiente per far fronte alle esigenze imposte dalla cautela nel nostro ordinamento⁷.

6. Conclusioni

Le informazioni raccolte appaiono confermare come la misura del braccialetto elettronico, contrariamente a quanto auspicato dall'*intentio legis* riformatrice, non rappresenta una reale forma intermedia di pena – a metà tra gli

⁷ È il caso di ricordare che nel 2018, secondo fonti del Ministero della Giustizia, ben 9.838 soggetti erano detenuti in attesa di primo giudizio.

arresti domiciliari e la detenzione – in quanto non costituisce un’opportunità di sortita dal carcere, ma si trasforma in un supplemento afflittivo alla misura degli arresti domiciliari.

Dalle interviste emerge come l’incontro fra la regola giuridica formale stabilita nel codice di procedura penale e le prassi comportamentali degli operatori del diritto abbiano contribuito all’estensione del controllo penale.

L’indisponibilità dei congegni elettronici ha condotto molti tra gli attori della giustizia penale – appartenenti ai Tribunali oggetto della ricerca – ad operare una sostanziale abrogazione dell’uso della nuova sorveglianza, eleggendo la custodia cautelare all’interno degli istituti penitenziari come misura più utilizzata ed applicando, solo in pochi casi, quella dei domiciliari semplici.

Di fronte alla richiesta del legislatore di utilizzare sempre gli arresti domiciliari con controllo elettronico come misura principale per scontare il periodo di cautela e, stante la difficoltà di reperimento di dispositivi liberi, è intervenuto il processo di selettività operato da parte dei giudici per le indagini preliminari. Il braccialetto, non essendo stato pensato come misura autonoma, bensì come modalità attuativa degli arresti domiciliari, presuppone che i soggetti – per poterne usufruire – necessitino di un’abitazione idonea in cui scontare la pena o la cautela, determinando così una automatica restrizione nei confronti di coloro appartenenti alle fasce più povere della società.

Il processo decisionale degli attori della giustizia penale, a tal proposito, si palesa come “*monoliticamente teso a colpire e a definire selettivamente alcune specifiche figure di azioni sociali, proprie dei gruppi sociali più deboli (...)*” (C. Sarzotti, 2007, 15).

Nella scelta dell’applicazione dei dispositivi, i GIP valutano le caratteristiche anagrafiche – soprattutto la provenienza geografica e l’identità sociale – degli individui indagati e costruiscono l’identità criminale attraverso l’analisi degli atteggiamenti, dei fattori socioculturali e degli stereotipi di senso comune che portano a valutare alcune categorie di soggetti più marginali come potenzialmente pericolose.

L’identità personale del soggetto e la sua provenienza geografica trascendono, in alcuni casi, l’elemento della gravità del reato e fondano il giudizio sulle esigenze cautelari esclusivamente sulla base di elementi di categorizzazione, tipicamente utilizzati dalla giustizia attuariale che introietta il rischio, non imputandolo più al singolo ma ad un’intera categoria, a cui viene attribuito statisticamente un determinato tasso di pericolosità. Per essere sottoposti alla misura custodiale carceraria non è più necessario manifestare dei sintomi particolari di pericolosità, ma è sufficiente avere quelle caratteristiche che i responsabili della sicurezza ritengono, in base ad induzioni statistiche, essere fattori di rischio (R. Castel, 1991, 287).

In questi casi, *“i diversi criteri che storicamente e tradizionalmente legittimano la pena possono variamente emergere ed essere utilizzati per giustificare una condanna, che, in realtà, ha nei pregiudizi e nelle costruzioni culturali il proprio fondamento”* (G. Mosconi, D. Padovan, 2005, 126). Da un certo punto di vista, i giudici muovono dalle pratiche della giustizia attuariale, identificando segmenti della popolazione come criminali ad alto rischio ed escludendoli dalla misura degli arresti domiciliari – anche con braccialetto elettronico – disponendone la custodia in carcere.

I risultati della ricerca condotta sembrano pertanto suggerire che il braccialetto, in termini di contenimento dell'utilizzo della misura carceraria, non abbia dato i risultati sperati.

Se è pur vero che i dispositivi sono tutti utilizzati, allo stesso modo è vero anche che i numeri dei soggetti in custodia cautelare sembrano nuovamente in crescita⁸.

Un numero così contenuto di dispositivi non solo confligge con l'ideale deflattivo per cui era stata pensata la loro introduzione, ma dispiega altresì effetti perversi sulla costruzione della figura del soggetto imputato.

Molte delle scelte dei giudici, infatti, in assenza di disponibilità materiale del dispositivo, si orientano verso l'applicazione della custodia cautelare rappresentando l'effetto negativo che la misura elettronica o, più specificatamente, la sua mancanza porta con sé. Anziché concedere il controllo con braccialetto e lasciare il soggetto in un limbo all'interno dell'istituzione penitenziaria – con il rischio di dover rispondere per ingiusta detenzione patita dall'imputato – essi applicano la custodia inframuraria, aggravando le esigenze cautelari sottese alla figura dell'imputato e profilando una pericolosità sociale più grave di quella che in realtà soggiace in capo allo stesso.

La discrezionalità dei magistrati, nella selezione dei soggetti potenziali fruitori del braccialetto, è poi declinata – nella pratica – in un processo che stigmatizza sempre il delinquente recidivo, lo straniero o colui che non può vantare reti familiari o amicali sul territorio.

I processi decisionali dei giudici sono infatti condizionati sia dalla cultura giuridica locale che da logiche organizzative con cui essi tentano di eliminare le disfunzioni tecniche, amministrative e legislative che si frappongono al processo di repressione del crimine. L'impronta organizzativistica e la leadership dell'allora Presidente del Tribunale torinese hanno infatti esperito i loro effetti sulle ordinanze, soprattutto quelle applicative del dispositivo,

⁸ Secondo le fonti del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) i soggetti imputati all'interno del carcere sono passati dagli 8.878 del 2015 ai 10.098 nel settembre 2019.

che vedono una certa omologazione degli impianti motivazionali e un aggravamento delle esigenze cautelari, estrinsecantesi anche nelle pratiche e nelle relazioni con gli attori ad essi esterni (come la polizia giudiziaria o i tecnici) con i quali hanno rapporti funzionali e consolidati.

Il Tribunale reggino, dal canto suo, condizionato da una cultura giuridica locale che muove da un contesto storico-sociale caratterizzato dalla presenza di reati legati alla criminalità organizzata, mette in atto alcune strategie di ridimensionamento della devianza scegliendo apertamente di gestire alcuni reati e mandando in prescrizione altri procedimenti. Si registra dalle interviste condotte una pressoché totale chiusura nell'utilizzo della misura elettronica nei confronti dei soggetti che abbiano commesso un crimine collegato alla 'ndrangheta. Per converso, però, si ravvisa un'apertura per tutti gli altri soggetti che abbiano commesso reati differenti e che godono, sul territorio, di una rete sociale o familiare in grado di ospitarli, anche se stranieri o recidivi.

Il processo di selezione del crimine opera perciò delle vere e proprie contrazioni o estensioni delle esigenze cautelari, correlandole alla pericolosità del soggetto al fine di orientare il processo decisionale verso la custodia cautelare o i domiciliari semplici.

È stato ritenuto che il braccialetto elettronico potesse costituire uno strumento utile per graduare la cautela, una misura intermedia tra il controllo massimo, esperito dalla reclusione inframuraria, e quello domiciliare che avrebbe così dovuto rinforzarsi ampliando lo spettro di azione ed includendo nuovi soggetti destinatari degli stessi (F. Leonardi, 2013).

La nuova misura elettronica sembra così trasportare una forma di incarcerazione nella comunità, dislocando la detenzione all'interno delle mura domestiche e non contribuendo alla fuoriuscita dei soggetti dalle istituzioni penitenziarie. Dalle interviste emerge, infatti, che chi accede alla misura del braccialetto coincide con quella categoria di soggetti che per caratteristiche e tipi di reato avrebbe comunque avuto accesso ai domiciliari semplici, senza necessità di un'ulteriore misura suppletiva.

Di fronte all'indisponibilità dei dispositivi due sono state le pratiche decisionali dei magistrati intervistati: da un lato, chi ha optato per la misura custodiale in carcere, disegnando esigenze cautelari più gravi di quelle realmente esistenti, anziché sollevare la questione di illegittimità costituzionale della norma del codice di procedura penale; dall'altro, coloro che invece hanno deciso di utilizzare i domiciliari semplici, che sarebbero comunque stati disposti nei confronti del soggetto.

Sono pochi i giudici intervistati che si sono orientati verso un tipo di diritto penale minimo ed hanno diretto le loro scelte verso l'uso dei domiciliari semplici senza congegni elettronici.

Per usare le parole di De Giorgi (2003), il monitoraggio elettronico rappresenta più una “*alternative to alternative*” che una reale alternativa alla detenzione.

Dai dati emersi appare perciò come la sorveglianza elettronica costituisca più un’alternativa alla libertà anziché al carcere ed affronta il rischio sotteso a determinate categorie di soggetti incapacitando e neutralizzando gli individui, anche coloro che, anteriormente all’introduzione della misura del braccialetto elettronico, avrebbero potuto accedere agli arresti domiciliari semplici ed invece, stante questa riforma, varcano i confini del carcere.

Non bisogna infatti dimenticare che, in Italia – a differenza di quanto avviene nel contesto europeo – lo strumento viene utilizzato quasi esclusivamente durante la fase cautelare del processo, durante la quale l’imputato gode della presunzione di innocenza.

Il consenso che viene richiesto preventivamente quando il soggetto varca le soglie del carcere ed acconsente all’eventuale sottoposizione al controllo elettronico si trasforma peraltro – in caso di diniego – in una condizione ostativa ad ogni altra misura ad esclusione di quella detentiva.

Gli attori della giustizia penale prendono così decisioni giuridicamente vincolanti sulla base di forme di conoscenza di carattere extra-giudiziale: l’assenza di un domicilio certo, di un allaccio elettrico, di una rete telefonica, eliminano intere categorie di soggetti dall’accesso alla misura elettronica. A questo proposito, le condizioni di applicabilità della sorveglianza si traducono facilmente in indicatori di previsione del rischio: quelle categorie di persone che non risultano idonee per il monitoraggio elettronico saranno facilmente etichettate come “pericolose” e in ragione di ciò quindi escluse anche da altre misure ad eccezione del carcere. In altre parole, il controllo elettronico sembra ispirarsi ad una logica di giustizia attuariale in cui la riabilitazione è completamente assente: non sono infatti previsti programmi individuali, trattamenti o schemi di lavoro nei confronti dei soggetti sottoposti al braccialetto.

È all’interno di queste incongruenze che si manifesta il paradosso della giustizia penale, che pone diversi interrogativi sull’introduzione di nuove misure alternative al carcere che dovrebbero essere meno afflittive della carcerazione e calibrate tecnicamente rispetto alla popolazione detenuta. Le stesse hanno visto come motivazioni sottese alla loro implementazione il contenimento dei costi e la cancellazione dell’idea di un luogo di pena che, però, nella pratica, è stato trasferito all’interno delle mura domestiche.

Vista l’applicazione ordinaria che ne viene fatta, il monitoraggio elettronico conduce sempre più verso il decentramento e l’ampliamento del controllo sociale, dando vita a quel fenomeno definito da Stanley Cohen (1979) come “*net-widening*”, nell’inasprimento superfluo della misura alternativa, ovvero quando il dispositivo di controllo viene applicato a quei soggetti che per le

loro condizioni avrebbero potuto essere ammessi ugualmente ad una misura alternativa senza braccialetto (J.C. Froment, 2006).

Le buone intenzioni del legislatore, in chiave di diritto penale minimo e di riforma in termini deflattivi della misura inframuraria, sono state la manifestazione di risultati non voluti: una misura che nasceva con lo scopo di ridurre il numero della popolazione detenuta in realtà ha contribuito ad aumentarla (R. Haverkamp, M. Mayer, R. Levy, 2004).

La ricerca sembra infatti suggerire che il braccialetto elettronico non ha determinato la diminuzione della popolazione detenuta ma è andato ad aggiungersi alla pletora di misure restrittive già esistenti ingrandendo “l’arcipelago carcerario” (M. Foucault, 2005), senza aver perciò rappresentato una reale alternativa al carcere, quanto più alla libertà.

Riferimenti bibliografici

- APRILE Stefano (2013), *Il sistema per il controllo elettronico delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari previsto dall'art. 275-bis, c.p.p.: “braccialetto elettronico”. L'esperienza del GIP di Roma*, in “Rassegna penitenziaria e Criminologica”, 2, pp. 47-61.
- BASSI Alessandra (2016), *La cautela nel sistema penale: misure e mezzi di impugnazione*, CEDAM, Padova.
- BAUMAN Zygmunt (2005), *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari.
- BERZANO Luigi, PRINA Franco (1995), *Sociologia della devianza*, La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- BORRELLI Paola (2015), *Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali*, in https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1432802232BORRELLI_2015.pdf.
- CARCANO Domenico, MANZIONE Domenico (2001), *Custodia cautelare e braccialetto elettronico: le nuove norme in materia di separazione dei processi, giudizio abbreviato, custodia cautelare e controllo elettronico delle persone sottoposte a misura detentiva* (D. L. 341/2000 conv. in L. 4/2001), Giuffrè, Milano.
- CASTEL Robert (1991), *From Dangerous to Risk*, in BURCHELL Graham, CORDON Colin, Peter MILLER (a cura di), *The Foucault Effect. Studies in Governmentality*, Harvester, London.
- COHEN Stanley (1979), *The Punitive City: Note on the Dispersal Control*, in “Contemporary Crises”, 3, pp. 339-63.
- CORBETT Ron, MARX Gary T. (1992), *Emerging Technofallacies in the Electronic Monitoring Movement*, in BYRNE James, LURIGIO Arthur, PETERSILIA Joan (a cura di), *Smart Sentencing. The Emergence of Intermediate Sanctions*, Sage Publications, Newbury Park-London-New Delhi.
- DE GIORGI Alessandro (2002), *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e governo della moltitudine*, Ombre Corte, Verona.
- DE GIORGI Alessandro (2003), *The Italian Pilot Project on Electronic Monitoring*, in HAVERKAMP Rita, MAYER Marcus, LEVY René (a cura di), *Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe?*, Edition Iuscrim, Freiburg.

- DELLA TORRE Jacopo (2016), *Per la Suprema Corte l'indisponibilità del "braccialetto elettronico" comporta l'applicazione degli arresti domiciliari "semplici": una discutibile lettura dell'art. 275-bis c.p.p.*, in "Processo penale e giustizia", 1, pp. 80-91.
- FERRARIS Valeria (2012), *Immigrazione e criminalità*, Carocci, Roma.
- FIORENTIN Fabio (2014), *Decreto svuotacarceri (D.L. 23 dicembre 2013, n. 146) conv. in L. n. 10/2014, in vigore dal 22 febbraio 2014: il nuovo delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti di lieve entità, l'aumento del limite di pena per l'affidamento in prova e la liberazione anticipata speciale, l'espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione, il reclamo giurisdizionale sui diritti dei detenuti, i braccialetti elettronici: da opzionali ad obbligatori per gli arresti domiciliari*, Giuffrè, Milano.
- FOUCAULT Michel (2005), *Sorvegliare e punire: la nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- FROMENT Jean-Charles (1996), *Le pouvoir souverain, la peine et le corps. Éléments pour une philosophie pénale de la surveillance électronique*, in "Revue Interdisciplinaire d'études juridiques", 37, pp. 1-44.
- FROMENT Jean-Charles (2006), *Le développement du placement sous surveillance électronique en France: mobilisation du politique et neutralisation idéologique*, in FROMENT Jean-Charles, KALUSZYNSKI Martine (a cura di), *Justice et technologies. Surveillance électronique en Europe*, Presses universitaires, Grenoble, pp. 29-47.
- GARLAND David (2001), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano.
- GRAHAM Hannah, McIVOR Gill (2015), *Scottish and International Review of the Uses of Electronic Monitoring*, in "SCCJR Report", 8.
- HAVERKAMP Rita, MAYER Marcus, LEVY René (2004), *"Electronic Monitoring in Europe"*, *European Journal of Crime*, in "Criminal Law and Criminal Justice", 12, 1, pp. 36-45.
- HUCKLESBY Anthea (2008), *Vehicles of Desistance? The Impact of Electronically Monitored Curfew Orders*, in "Criminology & Criminal Justice", 8, 1, pp. 51-71.
- HUCKLESBY Anthea, BEYENS Kristens, BOONE Miranda, DUNKEL Frieder, McIVOR Gill, GRAHAM Hannah (2016), *A Case Study of Five European Jurisdictions*, in "Journal of Offender Monitoring", 27, 2, pp. 5-14.
- LAVIELLE Bruno (2010), *L'assignation à résidence sous surveillance électronique, ou de la difficulté d'être son propre gardien...*, in "Gazette du Palais", p. 214.
- LEONARDI Fabrizio (2013), *La sorveglianza elettronica come alternativa al carcere: l'esperienza europea*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 2, pp. 79-124.
- MAES Eric, MINE Benajmin (2013), *Some Reflections on the Possible Introduction of Electronic Monitoring as an Alternative to Pre-trial Detention in Belgium*, in "The Howard Journal of Criminal Justice", 52, 2, pp. 144-62.
- MARGARA Alessandro (2005), *Il carcere oggi: a Firenze e ovunque*, in DE ZORDO Ornella (a cura di), *Firenze, Quaderni d'inchiesta urbana*, Edizioni Unaltracitta/Unaltromondo, Firenze.
- MATTHEWS Roger (2009), *Doing Time. An Introduction to the Sociology of Imprisonment*, Palgrave Mcmillan, London.
- MAYNARD Douglas (1988), *On Narratives and Narrative Structure in Plea Bargaining*, in "Law and Society Review", 22, pp. 101-33.

- MONTANA Riccardo (2012), *Adversarialism in Italy: Using the Concept of Legal Culture to Understand Resistance to Legal Modifications and Its Consequences*, in "European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice", 20, pp. 99-120.
- MOSCONI Giuseppe, PADOVAN Dario (2005), *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, L'Harmattan Italia, Torino.
- PAVARINI Massimo (2013), *Governare la penalità*, Bononia University Press, Bologna.
- PETRALLA Eustachio, FICCO REGINA Susanna, LOBASCIO Domenico (2014), *Oltre il carcere: prospettive dell'esecuzione penale esterna*, in "Democrazia e diritto", 2, pp. 155-73.
- POLLNER Melvin (1995), *La ragione mondana. La realtà nella vita quotidiana e nel discorso sociologico*, il Mulino, Bologna.
- QUASSOLI Fabio (1999), *Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto*, in "Rassegna Italiana di Sociologia", 1 pp. 43-75.
- QUASSOLI Fabio (2002), *Il sapere dei magistrati: un approccio etnografico allo studio delle pratiche giudiziarie*, in DAL LAGO Alessandro, DE BIASI Rocco (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Roma-Bari.
- SARZOTTI Claudio (2007), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria. Con saggi di Cecilia Blengino e Giovanni Torrente e prefazione di Marcello Maddalena*, Giuffrè, Milano.
- SBRACCIA Alvisè (2017), *Recidiva: risorse e paradossi degli approcci diacronici*, in GHEZZI M. L. et al. (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, Rimini, pp. 119-47.
- SIMON Jonathan (1988), *The Ideological Effects of Actuarial Practices*, in "Law and Society special issue: Law and Ideology", 22, 4, pp. 771-800.
- SPANGHER Giorgio (2015), *Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo la l. n. 47 del 2015*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 4, pp. 4-7.
- SUDNOW David (1983), *Reati normali. Aspetti sociologici del codice penale nella difesa d'ufficio*, in GIGLIOLI Pierpaolo, DAL LAGO Alessandro (a cura di), *Etnometodologia*, il Mulino, Bologna, pp. 145-76.
- TOURNIER Pierre (2003), *Real Alternatives versus Virtual Alternatives: On the Theory of Net-Widening applied to Electronic Monitoring in France*, in HAVERKAMP Rita, MAYER Marcus, LEVY René (a cura di), *Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe?*, Edition Iuscrim, Freiburg, pp. 177-87.
- VALENTINI Elena (2016), *Arresti domiciliari e indisponibilità del braccialetto elettronico: è il momento delle Sezioni Unite*, tratto dal sito Web Diritto Penale Contemporaneo: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1461682507VALENTINI_ELENA_2016a.pdf.